

Pubblicato il 07/12/2022

**N. 00702/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01470/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Librino Lavinia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Bonanno e Girolamo Calandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento della funzione pubblica e del personale – Servizio 4 – Reclutamento, trasferimenti e mobilità), in persona dell'Assessore *pro tempore*; Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

di Gaudio Angelo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:*

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

- dell'elenco dei “candidati idonei dopo la prova scritta” del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23 dicembre 2021, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia (di cui n. 344 unità nel profilo di Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML), nella parte in cui risulta è stata esclusa la dott.ssa Librino;
- della valutazione complessiva di punti 20,8 attribuita alla dott.ssa Librino all'esito della prova scritta selettiva del concorso sopra citato, con consequenziale esclusione della stessa dal relativo elenco degli idonei;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

*nonché per il riconoscimento*

del diritto della ricorrente all'ammissione nel citato elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta del predetto concorso, con attribuzione alla stessa di complessivi punti 22,1 e superamento della prova medesima;

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- del D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022 dell'Assessorato intimato, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione e di dichiarazione dei relativi vincitori, nella parte in cui ha escluso la ricorrente;
- dell'avviso inerente alla scelta della sede di servizio da parte dei vincitori del concorso pubblico in questione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

*nonché per il riconoscimento*

del diritto della ricorrente alla valutazione finale dei titoli di studio, della prova scritta, dell'esperienza professionale e titoli di servizio, con consequenziale diritto della stessa all'utile collocazione nella graduatoria finale del concorso pubblico quale vincitrice;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per parte ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;
- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;
  - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;
- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023;
- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Giallombardo**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.